



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del 04.04.2017

OGGETTO: Revoca delibera di C.C. n. 35 del 30.11.2015 – Adesione C.U.C. all’Agenzia Locale per lo Sviluppo dell’Area Nolana. ESEGUIBILE.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di aprile, con inizio alle ore 19.00, nell’aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO	X	
JOSSA	GIUSEPPE	X		GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE	X	
RICCI	NICOLA	X		DI PALMA	ROSA	X	
URAS	ANTONELLA	X		MANNA	SABATO	X	
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA		X
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE	X	
RICCIARDI	AGOSTINO	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE		X	CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Lombardi

dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano, 12.05.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.05.2017 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano,

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il PRESIDENTE passa al 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: *“Revoca delibera di C.C. n. 35 del 30.11.2015 – Adesione C.U.C. all’Agenzia Locale per lo Sviluppo dell’Area Nolana”*.

Prende la parola il SINDACO, il quale relaziona in merito a questa sua proposta. Spiega che la scelta di revocare la precedente delibera di consiglio con la quale si era costituita la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Marigliano, Brusciano e Castello di Cisterna, S. Vitaliano e Scisciano è stata dettata da una serie di valutazioni e considerazioni. Il problema principale era soprattutto che la C.U.C., così come costituita, funzionava con il contributo di un dipendente per ogni Comune e questo comportava una perdita almeno per il nostro Comune sia sotto il profilo numerico che qualitativo, mentre la C.U.C. deve essere un organismo autonomo, avere un suo sito, un suo protocollo, deve essere assolutamente a parte rispetto ai Comuni che se ne servono perché non deve esserci alcuna commistione.

L’Agenzia Area Nolana a cui si propone di aderire ha proprio personale, un proprio protocollo e un proprio sito. E’ autonoma rispetto al Comune, che riceve solo il decreto di aggiudicazione della gara dopo aver presentato gli atti. Conclude il suo intervento affermando che, se ci sono altre proposte, si è pronti ad ascoltarle e valutarle.

Il cons. CERCIELLO MICHELE (Impegno civico) non ritiene esaustive le motivazioni adottate che hanno portato alla proposta che stasera si sottopone a votazione, considerato anche che si va gravare sulle casse comunali. Non condivide questo cambiamento di posizione e lamenta che la convenzione non sia passata per la competente Commissione consiliare. Rileva che, rispetto a quella sottoscritta l’anno precedente, sia molto più folta di articoli, per cui vorrebbe, se possibile, dei chiarimenti. Si sofferma in particolare su alcuni articoli, sui quali esprime i suoi dubbi. Ritiene, infine, che il parere di regolarità tecnico espresso dal responsabile del settore VII ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00 sia solo sotto l’aspetto di conformità alle leggi ma non certamente sulla congruità dei prezzi, per la quale ci voleva il parere di un tecnico esperto.

Il cons. CAPASSO FRANCESCO (Movimento 5 Stelle) muove i suoi rilievi alla proposta.

Il cons. BENEDEUCE PASQUALE (Iovine Sindaco) dichiara di votare contro, perché ritiene che le motivazioni che sono alla base di questa scelta non abbiano niente di tecnico né di utile per il nostro Comune.

Riprende la parola il SINDACO per alcuni chiarimenti. Fa in primis una cronistoria di come sono andate le cose da giugno dell’anno precedente, allorquando tutti i Sindaci decisero di aprire una nuova fase nella gestione dell’Agenzia e di dare una inversione di tendenza. Si decise, proprio per aprire questa nuova fase e dare anche un segnale, di eleggere un Presidente del Tavolo dei Comuni. Ci fu innanzitutto una modifica statutaria, in virtù della quale si eliminò il Comitato di gestione, che era ristretto a cinque sindaci e si ritornò al Tavolo dei Comuni che vede insieme tutti i Sindaci dei 18 Comuni che aderiscono all’Agenzia con parità di posizione.

Spiega che il Tavolo dei Comuni ha una funzione di indirizzo politico dell’attività dell’Agenzia e di controllo sull’attività dell’Agenzia. All’unanimità è stato eletto lui Presidente. Il suo nome è stato proposto dal Sindaco di Mariglianella di Forza Italia.

Quindi, si è cercato di dare un’ inversione di tendenza. Ci tiene a precisare che la nomina del Presidente è una nomina che dura quanto quella dell’amministratore, l’amministratore sta in carica da giugno 2015, il Presidente del Tavolo dei Comuni è stato eletto a giugno 2016 e, pertanto, scadrà insieme all’amministratore a giugno 2018.

Vuole ribadire che all’epoca non si decise per l’Agenzia perché non era ancora operativa, tanto è vero che i Comuni che avevano deciso di aderire hanno avuto inizialmente dei grossi problemi perché l’Agenzia ancora non era in possesso dei codici, delle autorizzazioni ministeriali e, quindi, non era in grado di espletare le gare. Solo dopo circa quattro, cinque mesi ha cominciato ad espletare le gare.

Fu questo, dunque, il motivo che portò l'Amministrazione a non aderire all'Agenzia e a costituire la C.U.C. all'interno senza aggravio di costi.

Oggi, invece, proprio perché alla lunga gli uffici hanno risentito di questa ulteriore attività, che ha funzionato ma ha comportato disservizi all'interno della macchina comunale sottraendo forze che erano necessarie, si è deciso di aderire all'Agenzia Nolana.

Per quanto riguarda la convenzione, chiarisce che si tratta di una convenzione standard che hanno sottoscritto tutti i Comuni e che i costi sono indicativi e vengono calcolati in base al monte ora che viene lavorato. Per i commissari esterni, è una facoltà nominarli, altrimenti ci si avvale di personale interno.

La proposta che ci si appresta a votare è, quindi, rivolta alla Centrale Unica di Committenza dell'Agenzia Nolana che già cura una serie di contratti e dà sufficienti garanzie. Se ci sono altre proposte, è pronto a discuterne e ad esaminarle, ma non si può perdere altro tempo perché il Comune si deve dotare di questo strumento.

Si dà atto che esce il cons. Mautone Felice. **PRESENTI 22.**

A questo punto il **PRESIDENTE**, visto che non si sono altre richieste di intervento, invita il Consiglio a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera prot. 6138 del 23.03.2017 ad oggetto: "*Revoca delibera di C.C. n. 35 del 30.11.2015 e adesione C.U.C. Agenzia Locale per lo sviluppo dell'Area Nolana*";

Fattane propria la premessa;

Visti gli allegati alla stessa, specificamente:

- l'accordo consortile finalizzato alla gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra i comuni non capoluogo in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, composto da n. 7 articoli;
- il Regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra Comuni non capoluogo, composto da n. 24 articoli;
- la determinazione dirigenziale del 16.02.2017 a firma del responsabile della C.U.C. dell'Agenzia di sviluppo dell'Area Nolana con gli indirizzi operativi e la determinazione dei costi in base alla tipologia di gara;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del settore VII e dal responsabile del settore finanziario;

Presenti 22;

Con voti favorevoli 15 resi per alzata di mano (Sindaco, Lombardi, Jossa, Bocchino, Ricci, Uras, Esposito, Sorrentino, Lo Sapio, Ricciardi, Mautone Luigi, Conti, Caliendo, Molaro, Guerriero);

Con voti contrari 4 (Beneduce, Di Palma, Manna, Papa);

Astenuti 3 (Cerciello, Tramontano, Capasso);

DELIBERA

- di revocare la deliberazione di C.C. n. 35 del 30.11.2015 con la quale si procedeva alla costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Marigliano, Brusciano, Castello di cisterna, San Vitaliano e Scisciano;
- di aderire alla Centrale Unica di Committenza, già costituitasi con atti deliberativi dei relativi Consigli Comunali tra i Comuni di Nola, Saviano, Visciano, Mariglianella, Cimatile, Scisciano, San Vitaliano e Camposano;
- di avvalersi, per l'operatività della centrale Unica di Committenza, dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana attribuendo alla stessa tutte le attività e servizi come da allegato schema di convenzione;

- di approvare lo schema di accordo consortile composto da n. 7 articoli, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le funzioni, le attività, i rapporti tra enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della centrale Unica di Committenza, con accluso la bozza di Regolamento di gestione in forma associata, composta da n. 24 articoli e di procedere alla relativa approvazione, nonché la determinazione dirigenziale del 16.02.2017 a firma del responsabile della C.U.C. dell’Agenzia di sviluppo dell’Area Nolana con gli indirizzi operativi e la determinazione dei costi in base alla tipologia di gara;
- di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l’Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata;
- di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Area Nolana;
- di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’adozione degli impegni di spesa e degli adempimenti consequenziali;
- di dare corso alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul link “Amministrazione Trasparente”.

Il PRESIDENTE invita a votare l’immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 22;

Con voti favorevoli 15 resi per alzata di mano (Sindaco, Lombardi, Jossa, Bocchino, Ricci, Uras, Esposito, Sorrentino, Lo Sapio, Ricciardi, Mautone Luigi, Conti, Caliendo, Molaro, Guerriero);

Con voti contrari 4 (Beneduce, Di Palma, Manna, Papa);

Astenuti 3 (Cerciello, Tramontano, Capasso);

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

dott.ssa G/Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Revoca delibera di C.C. n.35 del 30.11.2015 – Adesione C.U.C. all’Agenzia Locale per lo sviluppo dell’Area Nolana.

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE SETTORE VII
dott. Antonio Del Giudice

PARERE in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267 del 18.08.2000, specificando che i costi inerenti dovranno essere impegnati contestualmente alle spese delle singole gare.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
dott. Pier Paolo Mancaniello

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

Prot. 6138 del 23/3/2017

Oggetto: revoca delibera di C.C. n. 35 del 30/11/2015 e adesione C.U.C. Agenzia Locale per lo sviluppo dell'Area Nolana.

Su proposta del Sindaco

Premesso che;

con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2015 veniva costituita la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del decreto legislativo 163/2006, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e veniva approvato lo schema di convenzione e il relativo regolamento;

in data 31/12/2015 veniva sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Marigliano e i Comuni di Brusciano e Castello di Cisterna;

nella stessa delibera consiliare veniva, altresì, approvato il regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza che, all'art. 3 stabiliva che la C.U.C. dovesse operare attraverso un ufficio comune costituito presso il Comune capofila di Marigliano con personale e attrezzature dei Comuni associati;

Rilevato che;

il personale assegnato risulta insufficiente per gestire un così delicato e complicato servizio e che non si è mai potuto organizzare un vero e proprio autonomo ufficio per mancanza di personale e attrezzature dedicate allo scopo;

Dato atto che, con nota prot. 2900 del 7/2/2017 veniva comunicato ai Comuni di Brusciano e Castello di Cisterna di risolvere la convenzione sottoscritta ai fini della costituzione della centrale unica di committenza;

Rilevato, altresì, che, comunque, occorre aderire ad una centrale unica di committenza in attuazione della disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Considerato che molti comuni del comprensorio nolano hanno costituito una centrale Unica di Committenza con ufficio competente operante quale centrale unica di committenza individuato nella società a capitale interamente pubblico dagli stessi partecipata denominata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana" con sede in via Trivice d'Ossa 28, 80030 Camposano;

che il Comune di Marigliano è già socio dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana;

che con nota prot. 3994 del 23/2/2017 l'Agenzia locale per lo sviluppo dell'area nolana ha trasmesso a questo Comune uno schema di accordo consortile, con allegato regolamento di gestione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana" l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, voler aderire alla gestione associata della centrale Unica di Committenza dei Comuni del Comprensorio Nolano, mediante stipula del richiamato accordo consortile;

Visto l'art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2016 con la quale si procedeva alla costituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, San Vitaliano e Scisciano;

di aderire alla Centrale Unica di Committenza già costituitasi con atti deliberativi dei relativi Consigli Comunali tra i Comuni di Nola, Saviano, Visciano, Mariglianella, Cimitile, Scisciano, San Vitaliano e Camposano;

di avvalersi, per l'operatività della Centrale Unica di Committenza, dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana attribuendo alla stessa tutte le attività e servizi come da allegato schema di convenzione;

di approvare lo schema di accordo consortile composto da n. 7 articoli, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le funzioni, le attività, i rapporti tra enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della centrale Unica di Committenza, con accluso la bozza di regolamento di gestione in forma associata composta da n. 24 articoli e di procedere alla relativa approvazione, nonché la determinazione dirigenziale del 16/2/2017 a firma del responsabile della C.U.C. dell'Agenzia di sviluppo dell'Area Nolana con gli indirizzi operativi e la determinazione dei costi in base alla tipologia di gara;

di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere il predetto accordo consortile e a rappresentare l'Ente nella conferenza dei Sindaci ivi disciplinata;

di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia Area Nolana;


di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli impegni di spesa e degli adempimenti consequenziali;

di dare corso alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul link "Amministrazione Trasparente";

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il Sindaco

Ayv. Antonio Carpino



**Accordo consortile ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
finalizzato alla gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e
lavori mediante accordo tra comuni non capoluogo in virtù di quanto
previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016**

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede
_____, sono intervenuti i Sigg.ri:

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

Il Sindaco pro-tempore del Comune di nato il a

.....

Premesso che

- il Titolo I, capo V del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che:

"1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”

chiarendo al successivo comma 4 che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- in forza del comma 4 della stessa norma, i comuni, non capoluogo di provincia, possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, mentre per gli affidamenti di importi superiore a detto limite, possono ricorrere al modello delle unioni di comuni o possono associarsi o consorziarsi in centrali di committenza;

- gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni in violazione delle suddette disposizioni di legge sono da considerare illegittimi, per cui sussiste l’urgenza per questo Comune di adeguarsi alla normativa in esame;

- a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni innanzi elencati di sottoscrivere un accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza con individuazione dell’ufficio operativo nella società a capitale interamente pubblico dagli stessi partecipata, denominata “Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana s.c.p.a.”, anche al fine di non incrementare i costi della struttura amministrativa comunale.

Tanto premesso, Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente accordo consortile, predisposto ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 con la forma della convenzione, ha per oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di in attuazione della disciplina dettata dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata “Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana s.c.p.a.” l’ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.

2. L’esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo, compresi gli affidamenti diretti e delle acquisizioni in economia). Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono

attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento, nei limiti e con le formalità indicate dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

a) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;

b) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;

c) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;

d) deliberazione del Consiglio comunale di n. del.....;

.....

4. L'accordo è stipulato, inoltre, al fine di perseguire le seguenti finalità e principi:

a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di *standards* uniformi e trasparenti;

b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;

c) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

d) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del *back-office* pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;

e) dare maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;

f) dare maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;

g) dare maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;

h) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

i) osservanza dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 2 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della centrale unica di committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 – Ufficio operativo

1. L'ufficio competente operante quale struttura organizzativa della Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni è individuato nell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. (di seguito "Agenzia area nolana"), con sede in via Trivice d'Ossa n. 28, 80030 Camposano (NA).

Art. 4 – Funzionamento, attività, competenze e ripartizione costi attività della Centrale unica di committenza.

Per le modalità di funzionamento, le attività, le competenze dei singoli comuni e dell'ufficio operativo, nonché per la determinazione e ripartizione dei costi della CUC, si rimanda integralmente all'allegato regolamento di gestione associata.

Art. 5 - Durata e recesso

La durata del presente accordo consortile è fissata in anni tre, a far data dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

Entro i dodici mesi precedenti la scadenza i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Per le modalità di recesso si rimanda al regolamento di gestione associata allegato

Art. 6 - Adesione altri comuni

Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente regolamento altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Art. 7 - Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Si allega:

- 1) regolamento per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori mediante accordo tra comuni non capoluogo in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) copie delibere di adesione;

li-----

per il Comune di.....

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI,
SERVIZI E LAVORI MEDIANTE ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN
VIRTU' DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 50/2016**

PREMESSO CHE

- I Comuni di,, hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'adesione ad un accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016:

- a) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- c) deliberazione n. del, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di, esecutiva ai sensi di legge;
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)

- Rispetto alle suddette deliberazioni e allo schema di convenzione ad esse allegato, il presente regolamento ha efficacia integrativa della volontà ivi manifestata di aderire all'accordo consortile per la costituzione della Centrale unica di committenza

PERTANTO, SI STIPULA E DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo)

1. Il presente regolamento specifica ed integra la convenzione stipulata tra i comuni indicati in premessa per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi tecnici, disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016.

Art. 2

(Ufficio competente operante come Centrale unica di committenza)

1. L'ufficio competente operante quale struttura organizzativa della Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni è

individuato nell'Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a. (di seguito "Agenzia area nolana"), con sede in via Trivice d'Ossa n. 28, 80030 Camposano (NA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La convenzione stipulata per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.
2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Agenzia e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. All'Agenzia sono attribuite dai comuni associati le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli artt. 21 a 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - a.2.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - a.4.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
 - a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - a.6.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - a.7.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed

omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla subfase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.2.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.2.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.2.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

b.2.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.2.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dalla singola procedura di gara nonché verifica dei requisiti a carico dell'affidataria;

b.2.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.2.7.) riscontro alle richieste e/o alle diffide pervenute, acquisita la relazione istruttoria redatta dall'Agenzia;

b.2.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

b.2.9.) gestione delle attività relative all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;

b.2.10.) provvede ad effettuare la comunicazione di cui agli artt. 29, 72 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, unitamente a ciascun altro incombente nei confronti dei soggetti coinvolti nella procedura selettiva e sempre veicolati al rispetto dei principi fissati negli artt. 29 e 30 del Codice;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

2. L'Agenzia provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Agenzia svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Agenzia nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati)

1. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'Agenzia entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Agenzia quale Ufficio della C.U.C. svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito dal presente regolamento;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli artt. da 21 a 27 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, fin quando in vigore, degli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere avviata dall'Agenzia fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo delle procedure negoziate;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'Agenzia in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.4.) eventuale supporto al R.U.P. Della procedura di gara in caso di verifica dell'offerta anomala;

b.5.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 50/2006 e, fin quando in vigore, dal D.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera in base all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Agenzia;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 7

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a alle soglie di cui all'art. 37 del Codice mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori fino a 150.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'Agenzia le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento

effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

Art. 8

(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese di economato)

1. I singoli Comuni associati possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo di economato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011.

Art. 9

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Agenzia conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2006, il Responsabile dell'Agenzia assume il ruolo di Responsabile del procedimento.

Art. 10

(Gestione del pre-contenzioso e del contenzioso derivante dalle procedure)

1. In relazione alle eventuali contestazioni precontenziose o contenziose insorte con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Agenzia, quest'ultima:

a) collabora con il Comune per il tempestivo riscontro delle eventuali diffide e/o richieste di provvedimento in autotutela e accesso agli atti, comunque denominate, mediante inoltro di una relazione istruttoria sui profili di competenza dell'Agenzia;

b) collabora con il Comune al fine di curare l'istruttoria ad eventuali richieste di integrazione da parte dell'ANAC in caso di pareri di pre-contenzioso o, comunque, nell'ipotesi di esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza;

c) fornisce gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

d) mette tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Agenzia al fine di consentire alla medesima, di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione.

Capo III

Organizzazione

Articolo 11

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Agenzia si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma dei vari comuni aderenti alla convenzione.

2. Il Responsabile dell'unità organizzativa, individuato all'interno dell'Agenzia, agisce per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, assumendo anche il ruolo di R.U.P delle singole procedure.
3. Oltre al Responsabile di cui al comma 2, la struttura si compone del personale e dalle figure professionali dell'Agenzia Nolana assegnate dal Responsabile della struttura alla singola procedura di affidamento in rapporto alla complessità della stessa.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dall'Agenzia quale ufficio operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel bilancio di quest'ultima in maniera tale da garantire una distinta contabilizzazione.
5. L'Agenzia adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando il proprio sito istituzionale, nonché il sito istituzionale e l'albo pretorio del singolo comune interessato dalla procedura.
6. Al fine di dare corretta applicazione agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza ed i singoli Comuni associati si impegnano ed obbligano a dare attuazione nelle procedure di cui al presente regolamento ai rispettivi piani di prevenzione anticorruzione adottati nel rispetto delle richiamate disposizioni legislative.

Art. 12

(Competenze del Responsabile della Struttura operativa dell'Agenzia)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Agenzia in virtù del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

Art. 13

(Responsabile unico del procedimento dei singoli Comuni committenti)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Agenzia per l'espletamento delle attività di propria competenza, con riferimento in particolare all'art. 6 del presente regolamento, nominano, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

Art. 14

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara il Presidente ed i componenti del seggio sono nominati dal Responsabile della struttura organizzativa, d'intesa con i/il comuni/e committenti/e, nel rispetto delle specifiche prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi.

Capo IV

Forme di consultazione tra gli enti associati

Art. 15

(Forme di consultazione dei Comuni associati – Conferenza dei Sindaci)

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra i Comuni associati sulla Centrale unica di committenza, per:
 - a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale;
 - b) per monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche al presente regolamento e alla convenzione.
2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dall'Amministratore unico *p.t.* dell'Agenzia Nolana.
3. Il Presidente è individuato di volta in volta nella persona del Sindaco del Comune avente maggiore popolazione tra i presenti.
4. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:
 - a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali modifiche al criterio di ripartizione delle quote dei costi e delle spese relative alla Centrale unica di committenza;
 - b) ad approvare il preventivo ed rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredato di una relazione illustrativa dell'attività svolta;
5. La Conferenza in via straordinaria è convocata dall'amministratore unico *p.t.* dell'Agenzia Nolana su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott'ore prima della data stabilita per la riunione.
6. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
7. I componenti della conferenza restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell'ente associato di appartenenza.
8. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza o un suo delegato.

Art. 16

(Organismo di vigilanza e controllo)

E' istituito presso la Centrale Unica di Committenza un Organismo di vigilanza e controllo con il compito di verificare la legittimità e la regolarità delle procedure di affidamento.

Esso è composto da tre membri nominati dalla Conferenza dei Sindaci, con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, tra esperti di comprovata esperienza, competenza imparzialità ed indipendenza in materia giuridico-amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria, anche su designazione di Autorità giurisdizionali o Enti sovraordinati.

L'Organismo esprime un parere obbligatorio e non vincolante su ogni singola procedura espletata prima dell'aggiudicazione definitiva e nel lasso intercorrente tra la conclusione delle operazioni di gara e la comprova dei requisiti, in ogni caso entro il termine di 15 giorni dalla ricezione degli atti.

Alla luce del parere formulato, ove contenente rilievi, il Responsabile della struttura

organizzativa riconvoca il seggio di gara, invitandolo a riesaminare motivatamente le proprie determinazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni.

Capo V **Rapporti finanziari tra gli enti associati**

Art. 17

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'Agenzia conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "**costi diretti**", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
 - b) con il termine "**costi generali**", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, incarichi professionali e di collaborazione, etc.);
 - c) con il termine "**costi comuni**", la quota di spese generali sostenute dall'ufficio competente, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi della società (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.), determinati dall'Agenzia Nolana in quota fissa forfettaria in sede di preventivo di cui al comma 7.
3. Ciascun Comune associato anticipa all'Agenzia Nolana i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti in percentuale sulla base degli importi posti a base d'asta.
5. I costi generali ed i costi comuni sono anticipati annualmente dai singoli comuni aderenti, sulla base del preventivo predisposto dall'Agenzia Nolana ai sensi del comma 7, secondo le seguenti modalità:
 - 5.1. PRIMO ANNO: in sede di prima applicazione, viene utilizzato il criterio della consistenza demografica risultante dall'ultimo censimento di ogni singolo comune, per cui i suddetti costi saranno ripartiti in percentuale ricavata dal rapporto tra abitanti complessivi della totalità dei comuni aderenti all'accordo e la popolazione di ognuno di essi.In sede di rendicontazione, il suddetto criterio sarà sostituito da quello del costo ore lavorative totali delle risorse umane impegnate per l'espletamento da parte dell'Agenzia, per cui i costi effettivi sostenuti per il primo anno di attività della Centrale unica di

committenza, saranno ripartiti in percentuale ricavata dal rapporto tra il monte ore lavorative totali della struttura e il monte ore lavorativo di ogni comune calcolato in base alle procedure affidate nell'anno da quest'ultimo all'Agenzia Nolana.

5.2. ANNI SUCCESSIVI: per le successive annualità sarà utilizzato, sia in sede di anticipazione che in quella di rendicontazione, il criterio del costo ore lavorative totali delle risorse umane impegnate per l'espletamento da parte dell'Agenzia. In sede di anticipazione per ogni comune sarà utilizzato il rapporto percentuale dell'anno precedente.

6. Gli eventuali conguagli negativi e/o positivi saranno versati dall'Agenzia Nolana ai Comuni o da quest'ultimi all'Agenzia Nolana, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla trasmissione della nota con cui quest'ultima provvederà a comunicare agli Enti associati la definitiva ripartizione dei costi.

7. Il Responsabile dell'Agenzia, sulla base delle comunicazioni del fabbisogno e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 18

(Risorse strumentali)

1. L'Agenzia mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione dell'Agenzia le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 19 (Riservatezza)

1. L'Agenzia Nolana gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. L'Agenzia Nolana è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 20

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dal presente regolamento altri Comuni non capoluogo di provincia i quali rivestano la qualifica di soci della Agenzia Nolana.

Art. 21

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole del presente regolamento e della convenzione sottoscritta tra i comuni che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti del presente regolamento e della convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole del presente regolamento e della convenzione quando ciò risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dall'accordo stesso.

Art. 22

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi, previo pagamento della quota parte dei costi addebitati fino alla scadenza del termine di preavviso.

2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 23

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dal presente regolamento;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti

modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

2. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali eventualmente messe dagli stessi a disposizione dell'Agenzia.

Art. 24

(Risoluzione delle controversie)

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione del presente regolamento ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

DETERMINA DEL 16/2/2017

Procedure di affidamento indette per conto dei Comuni aderenti
alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana.

Indirizzi operativi.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Visti:

- l'Accordo Consortile con cui è stato approvato, l'adesione ad un accordo consortile per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni del Comprensorio Nolano, individuando nella società *in house* da essi partecipata "Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.c.p.a." l'ufficio operativo competente per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 (allegato A);
- il Regolamento, approvato in bozza dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, con cui sono stati specificati gli assetti organizzativi della gestione in forma associata delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- gli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato B);

Ritenuto

- di dover dettare indirizzi operativi idonei a preservare la continuità e la massima efficienza della gestione delle procedure di affidamento;
- di raccogliere, sul punto, le richieste di chiarimento in ordine a taluni aspetti procedurali espresse dai RR.UU.PP. dei singoli Comuni aderenti;

DISPONE QUANTO SEGUE

1 – Norme generali.

1. La Centrale unica di committenza è incardinata nell'Ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali istituito con la Convenzione stipulata tra i Comuni associati. La sede è fissata presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana Scpa sita a Camposano (NA) alla via Trivice d'Ossa n. 28.

2. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Comune rimane in capo all'Ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le presenti norme.
3. La qualifica di Stazione Appaltante rimane in capo a ciascun Ente aderente.
4. Il Responsabile di servizio che ha dato avvio al procedimento per l'indizione della gara è tenuto a nominare, per le procedure di propria competenza, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata nomina il RUP è individuato nel Responsabile del servizio a cui si riferisce la procedura di gara.
5. IL R.U.P. provvederà all'acquisizione del CIG con profilo della Centrale Unica di Committenza

2 - Collaborazione con gli enti committenti.

1. La CUC fornisce attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di atti, per la definizione di aspetti normativi, interpretazione di norme, consulenza e proposte. In particolare l'attività di collaborazione e consulenza svolta dalla CUC, a favore degli enti aderenti, si esplica nelle seguenti attività:
 - a) predisposizione e divulgazione degli atti di gara e di modelli tipo relativi alla documentazione di gara da utilizzare sia per attività interne ai singoli Enti sia per l'utenza esterna (es. operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto sia ai quesiti di carattere amministrativo che saranno formulati dall'o.e. in corso di gara) ;
 - b) omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi, aventi valenza similare nell'ambito degli Enti associati, con riferimento ai procedimenti oggetto delle presenti norme;
 - c) costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti agli uffici coinvolti dei Comuni associati, attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative;
 - d) informatizzazione dei procedimenti e delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato e standardizzato delle procedure previste;

- e) coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni associati e interessati dalle procedure realizzate;
 - f) promozione delle attività svolte dalla CUC nonché informazione sull'aggiornamento normativo in materia di appalti, anche attraverso iniziative seminariali ad hoc.
2. La gestione delle procedure selettive avverrà sempre nel rispetto dell'ordine cronologico in base al quale le stesse sono state trasmesse al Protocollo dell'Agenzia.

3 - Funzioni di competenza degli Enti.

1. In via generale si riterrà operante il principio residuale di esclusività della CUC in forza del quale tutto quanto non attribuito in capo al RUP da leggi e regolamenti si riterrà riconducibile alla competenza esclusiva della Centrale stessa (ad eccezione della fase contrattuale).
2. I singoli Comuni sono in ogni caso tenuti:
 - a) all'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni di alla normativa vigente e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
 - b) ad impegnare in favore dell'Agenzia, con la determina a contrarre, per le attività di supporto/consulenza e/o di pubblicità le somme presunte come da tabella allegata in funzione della procedura prescelta (All. C).
 - c) alla formulazione ed approvazione dell'elenco delle imprese da invitare in caso di procedura negoziata con acquisizione dei nominativi dal proprio albo fornitori (se esistente) con l'inoltro in formula segreta
 - d) Inoltro alla pec cucareanolana@pec.it della Determina, Progetto e Capitolato speciale d'Appalto;
 - e) alla stipulazione dei contratti conseguenti ai procedimenti di affidamento.
3. Restano, inoltre, in capo ai singoli comuni tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite alla CUC.
4. I Comuni associati si impegnano:
 - a) a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la CUC;

b) a stanziare nei rispettivi bilanci ed a mettere a disposizione dell'Ufficio comune le risorse necessarie per far fronte agli oneri assunti per il funzionamento della CUC.

5. I Comuni aderenti devono, inoltre, assicurare adeguata collaborazione, in particolare nel fornire tutta la documentazione di loro competenza necessaria alla materiale predisposizione degli adempimenti della CUC.
6. Il RUP costituisce il referente per la CUC con funzioni di collegamento fra quest'ultima e la struttura interna del Comune o del servizio associato di cui costituisce l'interlocutore. Egli, secondo quanto previsto dalle presenti norme di organizzazione, dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale (progetti esecutivi, prescrizioni contrattuali particolari, ecc.) necessari all'attività della CUC nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

4 – Organico e riparto della relativa spesa.

1. La CUC opera mediante il personale dell'Agenzia all'uopo dedicato nonché, per le singole procedure, per quello assegnato dai Comuni, potendo avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il personale assegnato risponde, per lo svolgimento delle attività di competenza della CUC, al responsabile della stessa.
3. Gli enti si impegnano a mettere a disposizione della CUC, su richiesta motivata, proprio personale, qualora non sia possibile sostenere la maggiore concentrazione del carico di lavoro che si dovesse presentare in alcuni periodi, in caso di mancanza di disponibilità la CUC provvederà a selezionare personale qualificato anche per la fase di valutazione (Seggio di Gara e/o Commissione di valutazione tecnica) il cui costo sarà ribaltato in sede di rendicontazione finale della gara.
4. Secondo i principi generali dettati dalla Convenzione per la gestione associata, le modalità di riparto dei costi di funzionamento della CUC sono definiti sulla base dell'Accordo consortile e del Regolamento vigenti.

5 – Programmazione degli acquisti.

1. Le amministrazioni, che procedono alla programmazione nei sensi prescritti dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, con almeno quattro mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
 - a) comunicano i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - b) individuano i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
2. Le amministrazioni, inoltre, approvano, entro gli stessi termini, i progetti ed i capitolati speciali.
3. Sulla base delle informazioni desunte delle attività di cui ai commi precedenti, la Centrale è tenuta ed effettuare un'analisi della spesa programmata per lavori, servizi e forniture allo scopo di impostare procedimenti di acquisto congiunto.
4. In tal senso, la Centrale:
 - a) promuove l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti lavori servizi e forniture.
 - b) coordina i procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi.

6 – Avvio della singola procedura.

1. Le procedure selettive, coerenti con gli strumenti di programmazione dei Comuni committenti, sono avviate dalla CUC solo in seguito alla trasmissione della determina a contrarre da parte del Responsabile del Servizio.
2. Nella determina il Responsabile del Servizio avrà cura di indicare oggetto dell'affidamento, conformità agli strumenti di programmazione debitamente validati, CIG e CUP, importo a base d'asta, tipo di procedura richiesta, criterio di affidamento, impegno di spesa presunto, predeterminato dalla CUC come da tabella allegata, a copertura dei costi diretti e indiretti che saranno ribaltati, all'esito della selezione, a carico della Committente, ad eccezione delle spese di pubblicazione che saranno oggetto di fatturazione anticipata
3. In allegato alla determina a contrarre, la Committente deve trasmettere anche il CSA e tutto gli atti progettuali.
4. In assenza di uno degli elementi richiamati nei punti precedenti non consentirà alla CUC di avviare le procedure selettive

7 – Gestione della gara e procedure negoziate.

1. La gara viene gestita dalla Cuc presso la sede operativa dell'Agenzia Area Nolana, sita a Camposano (NA) alla via Trivice d'Ossa n. 28, indirizzo cui devono essere trasmesse le istanze di partecipazione dei concorrenti.
2. Tutte le sedute di gara sono tenute presso i Locali di Camposano negli orari e giorni fissati dalla Lex specialis.
3. L'Agenzia cura la tenuta e si fa carico della riservatezza e segretezza dei plichi.
4. Nel caso di procedure negoziate, salvo i casi in cui si proceda per il tramite di un Avviso per la manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante trasmette alla CUC l'elenco degli operatori economici da invitare, assicurando il rispetto dei principi di rotazione e concorrenza di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salvo il poter della CUC di richiedere la sostituzione di o.e. già invitati almeno due volte ovvero beneficiari di aggiudicazioni per conto della stessa S.A. nell'anno finanziario corrente.

8 – Seggio e commissione di gara.

1. Nel caso di procedure selettive da affidarsi secondo il **criterio del minor prezzo**, la gara viene gestita di regola dal RUP designato dalla Stazione Appaltante, con il supporto di un numero massimo di due membri designati dall'Agenzia, uno dei quali svolgerà funzioni di segretario verbalizzante.

Nei casi di indisponibilità del RUP e/o della mancata indicazione, entro tre giorni dalla data di richiesta, di altro componente da parte della Committente ad assumere il ruolo di Presidente, il Responsabile della CUC procederà alla nomina del Presidente di seggio tra esperti del settore inseriti nella short list dell'Agenzia dell'Area Nolana, ovvero tra collaboratori/professionisti/dipendenti della stessa Agenzia.

2. Nel caso di procedure selettive da affidarsi secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, fino a che non verrà adottato il Regolamento, previa adozione del D.M. di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice, in omaggio ai principi di competenza e trasparenza ex art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione di gara sarà istituita nei termini che seguono.

Il Responsabile della Cuc, con proprio Decreto, nomina Presidente il Responsabile del Servizio ovvero il Rup o ancora diverso funzionario della Committente all'uopo designato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. I due membri diversi dal Presidente potranno essere nominati, sempre ad opera della CUC, previo sorteggio nell'ambito di una terna di candidati, esperti del settore, indicata da un Ordine professionale, dalle Istituzioni universitarie, dalla short list dell'Agencia o personale qualificato della stessa Agencia dell'Area Nolana. Nei casi in cui la Committente non indichi alcun designato ovvero non ottemperi alla nomina nel termine massimo di tre giorni dalla data di richiesta, il Responsabile della CUC procederà secondo le forme previste per gli altri membri. La CUC assicura, infine, l'assistenza alla Commissione di gara per il tramite di personale dipendente cui affidare eventualmente anche le funzioni di Segretario.

9 – Fasi essenziali del procedimento: gara, cd. soccorso istruttorio e aggiudicazione. Il contratto.

1. La CUC cura la pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi nei sensi stabiliti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Cura altresì le fasi di cd. soccorso istruttorio, nei sensi previsti dall'art. 83, comma 9, del Codice, gestendo in particolare le fasi di riscossione della sanzione prevista nel caso di riammissione, da versarsi presso proprio c/c dedicato.
3. La gestione delle operazioni contabili avviene nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante. Tuttavia, le somme versate dagli operatori economici che si avvalgono del soccorso istruttorio saranno trattenute dalla CUC, a titolo di acconto ovvero di saldo rispetto alle competenze ed alle spese che dovranno essere riconosciute dalla Committente.
4. La tenuta contabile è affidata al Responsabile della CUC, che ne risponderà anche nei confronti degli organi di verifica e controllo secondo le vigenti norme dell'Ordinamento di contabilità pubblica.
5. Il Seggio o la Commissione, salvo i casi in cui emergano profili di incongruità dell'offerta – per i quali resta ferma la competenza del RUP – chiude le operazioni di gara stilando la graduatoria finale e formalizzando, in seno al verbale, la cd. proposta di aggiudicazione.

6. La proposta di aggiudicazione viene trasmessa al RUP, che ne curerà a sua volta la relazione al Responsabile del Servizio, perchè possa procedersi all'approvazione ed alla contestuale adozione del provvedimento di aggiudicazione, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, da notificare a cura della Committente.
7. Contestualmente alla trasmissione della proposta di aggiudicazione, in pendenza dei termini per l'approvazione, per ragioni di economia procedimentale, la CUC attiverà i controlli dei requisiti sui primi due classificati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 32, 85 comma 5 e 86 del Codice.
8. La verifica positiva dei requisiti viene comunicata immediatamente alla Committente e determina l'efficacia dell'aggiudicazione nei sensi stabiliti dall'art. 32 del Codice.
9. La stipula del contratto è di competenza esclusiva della Committente.

f.to Il Resp.le dell'Ufficio Operativo
dott. Giovanni Trinchese

All. C

Tipologia di gara	Criterio di aggiudicazione	Costo presunto	Note
Manifestazione di interesse - Indagini esplorative		€ 1.000,00	
Negozziata	Massimo ribasso		
	<i>Fino a 20 imprese</i>	€ 2.600,00	a cui va aggiunto l'eventuale costo dei commissari esterni
	<i>Da 21 a 30 imprese</i>	€ 2.800,00	
Negozziata	OEV		
	<i>Fino a 10 imprese</i>	€ 3.700,00	a cui va aggiunto l'eventuale costo dei commissari esterni
	<i>Da 11 a 20 imprese</i>	€ 4.100,00	
	<i>Da 21 a 30 imprese</i>	€ 4.900,00	
Aperta sopra/sotto soglia	OEV	€ 6.000,00	Gli importi sono suscettibili di variazione in funzione del nr. di candidature pervenute; A tali importi va aggiunto: 1. l'eventuale costo dei commissari esterni; 2. nonché il costo delle eventuali pubblicazioni su GURI e quotidiani nazionali (sia per la indizione che per gli esiti) ammontanti a circa € 3.500,00
	MASSIMO RIBASSO	€ 4.500,00	